



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2026;

SENTITO il Relatore, Presidente Saverio Valentino;

VISTI l'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (di seguito, "TFUE");

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 31598 del 1° luglio 2025, con il quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di FederConsorzi Dolomiti SuperSki e dei dodici Consorzi di area a esso aderenti – ossia Consorzio esercenti impianti a fune Cortina d'Ampezzo, S. Vito di Cadore, Auronzo/Misurina; Consorzio esercenti impianti a fune Skirama Plan de Corones-Kronplatz; Consorzio impianti a fune Alta Badia; Consorzio esercenti impianti a fune Val Gardena-Alpe di Siusi; Consorzio impianti a fune Val di Fassa e Carezza; Consorzio esercenti il trasporto di persone a mezzo impianti a fune Alpe Lusia-San Pellegrino; Consorzio impianti a fune Civetta; Consorzio impianti a fune Arabba-Marmolada; Consorzio 3 Zinnen; Consorzio impianti a fune Val di Fiemme-Obereggen; Consorzio impianti a fune San Martino di Castrozza e Passo Rolle; Consorzio Rio PusteriaBressanone (di seguito, congiuntamente con "FederConsorzi Dolomiti SuperSki" o "Parti") – per accertare una presunta intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990 e dell'articolo 101 del TFUE, riguardante la definizione da parte del

Federconsorzio del prezzo degli *skipass* dei comprensori sciistici di valle, nonché i vincoli gravanti sui Consorzi di valle in termini di distribuzione dei propri *skipass* attraverso soggetti terzi;

VISTA la “*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*”, adottata nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTA la rimessione in termini per la presentazione degli impegni, disposta dall’Autorità in data 3 marzo 2026 in accoglimento dell’istanza formulata dalle Parti;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 24 marzo 2026, con la quali le Parti hanno presentato impegni, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/1990, secondo le modalità indicate nell’apposito “*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90*”;

VISTA la propria delibera del 21 aprile 2026, con la quale è stata disposta la pubblicazione sul sito *Internet* dell’Autorità, in data 27 aprile 2026, degli impegni proposti dalle Parti, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni;

VISTE le osservazioni dei terzi interessati pervenute nell’ambito del *market test* in ordine agli impegni pubblicati;

VISTE le repliche trasmesse dalle Parti in data 23 giugno 2026;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Federazione dei Consorzi di zona degli imprenditori esercenti il trasporto di persone Dolomiti SuperSki, in forma abbreviata FederConsorzi Dolomiti SuperSki (c.f. 01151560214, di seguito “Federconsorzio”, “Superconsorzio” o “FDSK”), è una federazione di Consorzi attivi nell’ambito del super-comprensorio di stazioni sciistiche dolomitiche denominato Dolomiti SuperSki (di seguito, “DSK”), che compone l’omonima ski-area.

In particolare, FDSK è una federazione di consorzi sciistici, i cosiddetti Consorzi di zona (o di area o di valle), i quali a loro volta raggruppano - secondo criteri geografici di appartenenza e prossimità - società di gestione di impianti di risalita (società funiviarie), ossia soggetti che, ciascuno in esclusiva per l’infrastruttura di competenza, svolgono l’attività economica di trasporto di persone a mezzo impianti a fune (seggiovie, funivie, cabinovie, *skilift*, ecc.), gestendone l’accesso e quindi la vendita del relativo titolo di viaggio, occupandosi altresì della preparazione e manutenzione delle piste da sci¹.

Nello specifico, FDSK consorzia dodici Consorzi di area (ognuno relativo a un comprensorio sciistico), di seguito descritti, raggruppando, per il loro tramite, circa centocinquanta società funiviarie che gestiscono impianti di risalita; tali impianti sono situati nella regione Trentino Alto-Adige, tranne quelli afferenti ai comprensori di Cortina d’Ampezzo, Monte Civetta e Arabba, che sono invece siti nella regione Veneto.

Tra le altre cose, e ai fini che qui più rilevano, a FDSK è attribuita in esclusiva la vendita *online*² dei titoli di accesso a più impianti, ossia degli *skipass*³, e ciò con riferimento non solo al super-*skipass* DSK (quello, cioè, che consente di usufruire di tutti gli impianti presenti nella *ski-area* DSK), ma anche ai singoli *skipass* di area o di zona (quelli, cioè, afferenti ai 12 comprensori/consorzi

¹ La gestione (in esclusiva) degli impianti di risalita a fune avviene in ragione di un titolo concessorio rilasciato dall’ente locale di riferimento (nel caso di specie del DSK, le Province autonome di Trento e di Bolzano nonché la Regione Veneto).

² Quella *offline* è invece demandata ai punti vendita fisici (sportelli di biglietteria) presenti nelle località sciistiche interessate nei vari comprensori di zona.

³ Lo *skipass* è titolo di accesso (o di ingresso o di viaggio) per usufruire dei servizi di risalita e può essere acquistato sia per un singolo impianto sia, soprattutto, per più impianti, gestiti da diverse società funiviarie, le quali si accordano per la formulazione di un unico prezzo complessivo (quello appunto dello *skipass*, che consente l’accesso a tutte le strutture di risalita presenti in un determinato comprensorio sciistico, delimitato secondo criteri di appartenenza e di prossimità geografica), che verrà poi retrocesso e redistribuito ai singoli gestori di impianti del comprensorio interessato, secondo gli accordi tra di essi intercorsi. Lo *skipass* è generalmente diversificato in termini di prezzo per categoria di utenza (tipicamente *junior*, *adulti* e *senior*) e può avere una validità giornaliera, pluri-giornaliera (tipicamente settimanale per il caso classico della cosiddetta settimana bianca, ma anche di due giorni, tre giorni, quattro giorni, ecc.) o stagionale (valevole, cioè, per l’intera stagione sciistica).

riuniti nel FDSK singolarmente considerati)⁴, in entrambi i casi per tutte le possibili validità temporali (giornaliera, pluri-giornaliera e stagionale).

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024, il FDSK ha generato ricavi totali pari a 16,1 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

2. I dodici Consorzi di zona consorziati nel FDSK sono di seguito descritti.

3. Consorzio esercenti impianti a fune Cortina d'Ampezzo, S. Vito di Cadore, Auronzo/Misurina, con denominazione abbreviata C.E.I.F. (C.F. 00637620253; di seguito "Consorzio Cortina" o "Cortina"), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche di Cortina d'Ampezzo, S. Vito di Cadore e Auronzo/Misurina.

Consorzio Cortina, sulla base dei dati di bilancio da fonte camerale ha realizzato nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024, un fatturato pari a 1,5 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

4. Consorzio esercenti impianti a fune Skirama Plan de Corones - Kronplatz, in forma abbreviata Skirama Plan de Corones - Kronplatz (C.F. 01151130216; di seguito "Consorzio Corones" o "Corones"), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche di Plan de Corones - Kronplatz.

Consorzio Corones, sulla base dei dati di bilancio da fonte camerale, ha realizzato, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024, un fatturato pari a 8,4 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

5. Consorzio impianti a fune Alta Badia (C.F. 01150530218; di seguito "Consorzio Badia" o "Badia"), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche dell'Alta Val Badia.

Consorzio Badia, sulla base dei dati di bilancio da fonte camerale, ha realizzato, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024, un fatturato pari a 5 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

6. Consorzio esercenti impianti a fune Val Gardena - Alpe di Siusi (C.F. 00684590219; di seguito "Consorzio Gardena" o "Gardena"), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche della Val Gardena e dell'Alpe di Siusi.

⁴ In questo caso, infatti, provando ad acquistare lo *skipass* sul sito *web* di un Consorzio di zona, si viene reindirizzati al sito del FDSK.

Consorzio Gardena, sulla base dei dati di bilancio da fonte camerale, ha realizzato, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024, un fatturato pari a 8,1 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

7. Consorzio impianti a fune Val di Fassa e Carezza (C.F. 01050660222; di seguito "Consorzio Fassa" o "Fassa"), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche della Val di Fassa e di Carezza.

Consorzio Fassa, sulla base dei dati di bilancio da fonte camerale, ha realizzato, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024, un fatturato pari a 4,2 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

8. Consorzio esercenti il trasporto a mezzo impianti a fune Alpe Lusia - San Pellegrino, in forma abbreviata Consorzio impianti a fune Alpe Lusia - San Pellegrino (C.F. 01053370225; di seguito "Consorzio Pellegrino" o "Pellegrino"), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche dell'Alpe Lusia e di San Pellegrino.

Consorzio Pellegrino, sulla base dei dati di bilancio da fonte camerale, ha realizzato, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024, un fatturato pari a 1,7 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

9. Consorzio impianti a fune Civetta (C.F. 00807460258; di seguito "Consorzio Civetta" o anche "Civetta"), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche del Monte Civetta.

Consorzio Civetta, sulla base dei dati di bilancio da fonte camerale, ha realizzato, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024, un fatturato pari a 1,4 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

10. Consorzio impianti a fune Arabba - Marmolada (C.F. 01074400258; di seguito "Consorzio Arabba" o anche "Arabba"), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche di Arabba e del massiccio della Marmolada.

Consorzio Arabba, sulla base dei dati di bilancio da fonte camerale, ha realizzato, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024, un fatturato pari a 2,9 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

11. Consorzio 3 Zinnen Dolomites (C.F. 01150180212; di seguito "Consorzio 3Cime" o anche "3Cime"), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche del massiccio delle Tre Cime di Lavaredo.

Consorzio 3Cime, sulla base dei dati di bilancio da fonte camerale, ha realizzato, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024, un fatturato pari a 2,2 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

12. Consorzio impianti a fune Val di Fiemme - Obereggen (C.F. 01058800226; di seguito "Consorzio Fiemme" o "Fiemme"), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche della Val di Fiemme e di Obereggen. Consorzio Fiemme, sulla base dei dati di bilancio da fonte camerale, ha realizzato, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024, un fatturato pari a 3,8 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

13. Consorzio impianti a fune San Martino di Castrozza e Passo Rolle (C.F. 01064200221, di seguito "Consorzio Castrozza" o "Castrozza"), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche di San Martino di Castrozza e del Passo Rolle.

Consorzio Castrozza, sulla base dei dati di bilancio da fonte camerale, ha realizzato, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024, un fatturato pari a 1,0 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

14. Consorzio Rio Pusteria - Bressanone (c.f. 01150960217, di seguito "Consorzio Pusteria" o anche "Pusteria"), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche di Rio Pusteria e Bressanone.

Consorzio Pusteria, sulla base dei dati di bilancio da fonte camerale, ha realizzato, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024, un fatturato pari a 1,6 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

Segnalante

15. SportIt S.r.l. (di seguito, "Sportit" o "SPIT") è una *tech-travel agency* nata nel 2016, attiva nell'ambito del turismo sportivo invernale, in particolare sciistico, nel quale opera con la piattaforma denominata SnowIt (di seguito, "SNIT"), interessata dalle condotte oggetto di segnalazione e sviluppata da SPIT sia come *app* che come sito *web*.

La piattaforma SNIT è un *marketplace* che consente all'utente-sciatore di acquistare *online* servizi legati al mondo dello sci, quali principalmente: i titoli di viaggio per il trasporto sugli impianti di risalita (in particolare, gli *skipass*); il noleggio dell'attrezzatura per la pratica di sci e *snowboard*; le lezioni di sci e *snowboard* presso scuole sci; la partecipazione ad altre esperienze legate alla

montagna (quali, ad esempio, ciaspolate, escursioni in slitta o altre escursioni, parapendio, pattinaggio su ghiaccio); il soggiorno (alloggio e ristorazione) nelle località montane italiane interessate.

Si tratta, dunque, di una piattaforma di vendita integrata *online* di *skipass* e servizi a valore aggiunto correlati allo sci (VAS - *Value Added Services*). Con specifico riferimento allo *skipass*, grazie all'integrazione diretta con i sistemi di biglietteria delle stazioni sciistiche *partner* (convenzionate), SNIT consente agli acquirenti-sciatori di acquistare lo *skipass* in modalità *online* direttamente dal sito *web* o dall'*app*, con la possibilità di utilizzare un'unica tessera (*keycard* con tecnologia Rfid, denominata SnowItCard) per l'accesso diretto agli impianti di risalita⁵.

II. IL FATTO

16. Il procedimento istruttorio trae origine da una segnalazione pervenuta, in data 25 novembre 2024⁶, con successive integrazioni in data 25 febbraio e 16 aprile 2025⁷, da parte di SPIT, relativa a una possibile restrizione concorrenziale, in particolare sotto forma di intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/1990 e dell'articolo 101 del TFUE, che deriverebbe dai comportamenti posti in essere dal Federconsorzio.

17. In sintesi, la segnalazione di SPIT ha a oggetto il rifiuto, continuato nel tempo, da parte di FDSK di concludere un accordo commerciale ai fini dell'inserimento, nel proprio portafoglio di servizi offerti agli sciatori, anche del super-*skipass* DSK valevole per la *ski-area* DSK, mediante, in particolare, l'integrazione di tale commercializzazione *online* nella descritta piattaforma SNIT. Similmente, SPIT ha rappresentato di aver avviato contatti, tutti infruttuosi, anche con vari comprensori aderenti a FDSK per i rispettivi *skipass* di zona. La segnalata fattispecie di intesa restrittiva consisterebbe, precisamente, in una decisione di associazione di imprese (tenuto conto della

⁵ Nel dettaglio, la SnowItCard è una *card skipass* dotata di tecnologia Rfid che permette di andare direttamente sulle piste da sci senza necessità di passare dalla cassa della stazione sciistica.

Il caricamento dello *skipass* sulla SnowItCard avviene grazie all'integrazione di SNIT con i sistemi di cassa e di biglietteria delle stazioni sciistiche *partner*. In particolare, ogni SnowItCard è dotata di un *chip* numerato univoco che viene letto dal tornello dell'impianto sciistico di primo accesso (che deve essere connesso alla rete *internet*), il quale carica sulla carta il titolo *skipass* precedentemente acquistato *online* dal cliente (tramite sito *web* o *app*); da questo momento, le informazioni relative alla validità dello *skipass* sono scritte digitalmente sulla SnowItCard, e possono quindi essere lette anche dai tornelli periferici del comprensorio (anche non connessi alla rete *internet*).

⁶ Cfr. doc. 1.

⁷ Cfr., rispettivamente, docc. 5 e 7.

natura associativa/aggregativa del Federconsorzio), con oggetto o effetto restrittivo⁸.

18. Rispetto alle condotte segnalate, assume particolare rilievo lo Statuto del Federconsorzio, allo stato sospeso, nella parte in cui disciplina le funzioni attribuite a tale organismo in relazione alla definizione e al coordinamento delle politiche commerciali relative agli *skipass*.

19. L'articolo 4 (rubricato "*Obiettivi e scopi della Federazione dei Consorzi di zona Dolomiti Superski*"), e segnatamente il suo comma 2⁹, che, in sostanza,

⁸ In maggior dettaglio, nel caso di specie, il Federconsorzio, in virtù dei poteri conferiti dai soggetti consorziati (i Consorzi di zona e a cascata le imprese funiviarie), detiene l'esclusiva nella vendita *online* di *skipass* riferiti sia all'intera area Dolomiti Superski che ai singoli comprensori aderenti. In quest'ottica, la condotta di diniego a contrarre di FDSK, unitamente all'impossibilità per SPIT di stringere accordi commerciali direttamente con i singoli consorziati per la commercializzazione degli *skipass* di area, sarebbe in grado di ostacolare l'attività di SPIT (e di eventuali altri soggetti che intendano esercitare attività analoghe) di vendere servizi di turismo sportivo invernale in *bundle*.

⁹ Articolo 4(2): "*In relazione a quanto indicato nel Preambolo [cfr. infra in nota] del presente articolo, vengono demandati, ai sensi del presente statuto, alla FEDERCONSORZI DOLOMITI SUPERSKI, attraverso i propri organi consortili, i compiti operativi per l'attuazione degli scopi e obiettivi sopra individuati nonché quelli riguardanti:*

a) la promozione, il coordinamento e la definizione della politica generale dei prezzi per i servizi di trasporto di persone a mezzo impianti a fune, tramite l'emissione di titoli di trasporto aventi validità in tutto l'ambito dei territori indicati nell'art. 1;

b) la determinazione del «prezzo formula» necessario per il riconoscimento a favore delle imprese mandanti, che riconoscano sui rispettivi impianti di risalita la validità dei titoli di viaggio emessi dalla Federconsorzi Dolomiti Superski o dei singoli consorzi di zona, delle somme spettanti alle imprese mandanti, attraverso i rispettivi Consorzi di zona, in sede di ripartizione dei proventi derivanti dalle vendite dei citati titoli di viaggio;

c) il coordinamento della politica tariffaria praticata dai Consorzi di zona aderenti, in relazione ai mandati ricevuti dalle rispettive imprese consorziate per i servizi di trasporto di persone a mezzo impianti a fune tramite l'emissione di titoli di trasporto aventi validità esclusivamente nei rispettivi ambiti territoriali, tenendo conto delle rispettive particolari situazioni ed esigenze economico-commerciali, al fine di evitare che queste politiche possano risultare in contrasto con i principi di libera concorrenza o controproducenti per l'esercizio dei mandati ricevuti nel perseguimento dell'interesse generale dei Consorzi di zona aderenti e delle rispettive imprese a essi consorziate;

d) la disciplina dell'ambito operativo dei singoli Consorzi di zona, ivi compreso quello afferente alla gestione dei mandati con o senza rappresentanza, in particolare quelli inerenti l'emissione e la vendita dei titoli di viaggio, della riscossione dei relativi proventi e della susseguente retrocessione attraverso i Consorzi di zona dei medesimi alle imprese mandanti con particolare riferimento alla circoscrizione territoriale della dislocazione degli impianti di trasporto di persone delle imprese consorziate; eventuali modifiche degli ambiti territoriali operativi di competenza dei Consorzi di zona aderenti nonché i trasferimenti di impianti di risalita, aziende o lo spostamento di aree sciistiche in zone di competenza di altro Consorzio aderente dovranno essere preventivamente approvati dall'Assemblea dei Consorzi di zona;

e) il controllo e l'accertamento del corretto adempimento delle obbligazioni assunte, sia dai Consorzi di zona aderenti che dalle imprese, tramite il presente Statuto o tramite i diversi mandati ricevuti o eventuali altri atti, nonché in relazione alle varie disposizioni regolarmente impartite dagli organi della Federconsorzi Dolomiti SuperSki; alla commissione di controllo, di cui al successivo articolo 18.1 numero 2), viene demandata la vigilanza delle obbligazioni assunte dai Consorzi di zona aderenti e dalle imprese mandanti;

f) l'approvazione di un regolamento che disciplini, al fine di garantire uniformità di comportamento, eventuali particolari obblighi ed eventuali sanzioni economiche anche a carico delle imprese aderenti ai Consorzi di zona" (enfasi aggiunta). Preambolo: "La Federconsorzi Dolomiti SuperSki, riunendo diversi Consorzi di zona a essa aderenti e le rispettive imprese consorziate, si prefigge di valorizzare e sviluppare nel territorio individuato al precedente articolo 1, l'offerta turistica in ambito del trasporto di persone a mezzo impianti a fune, in particolare mediante l'emissione di titoli di viaggio aventi validità sugli impianti in gestione delle imprese consorziate ai diversi Consorzi di zona aderenti, nonché mediante l'applicazione

elenca una serie di “*compiti operativi*” attribuiti al Federconsorzio in relazione alle politiche di prezzo e commercializzazione degli *skipass*, sia quello generale (ossia il *super-skipass DSK*¹⁰) che quelli di zona. In base allo Statuto, i poteri del Federconsorzio si estendono anche alle politiche commerciali riguardanti i singoli Consorzi di zona e, specificamente, alla determinazione delle tariffe degli *skipass* di zona e alla loro commercializzazione.

20. In maggior dettaglio, l’articolo 4, comma 2, lettera c), menziona tra i “*compiti operativi*” del FDSK il “*coordinamento della politica tariffaria praticata dai Consorzi di zona aderenti*” (enfasi aggiunta, qui come nel seguito), e ciò “*tenendo conto delle rispettive particolari situazioni ed esigenze economico-commerciali*” e con l’obiettivo di “*evitare che queste politiche possano risultare in contrasto con i principi di libera concorrenza o controproducenti*” rispetto all’interesse generale dei Consorzi di area e delle rispettive imprese consorziate¹¹.

La lettera f) della medesima disposizione, al fine di “*garantire uniformità di comportamento*”, prevede l’approvazione di un apposito regolamento che disciplini “*eventuali sanzioni economiche*”.

21. L’articolo 5 dello Statuto (rubricato “*Modalità e criteri di adesione alla Federazione dei Consorzi di zona Dolomiti Superski*”), e segnatamente il suo comma 1¹², prevede che i Consorzi di valle prestino “*formale impegno*” a non

di una disciplina armonizzata delle strategie di marketing, promozionali per i diversi territori facenti parte del comprensorio dolomitico, il tutto sempre nel rispetto della libera concorrenza fra le medesime imprese consorziate”.

¹⁰ Il *super-skipass DSK*, avendo validità in tutti i Consorzi di area, è chiaramente di competenza della Federazione di tali Consorzi (ossia del FDSK), il quale ne disciplina quindi la politica dei prezzi (lettera a)) nonché la redistribuzione, tra le società funiviarie consorziate, dei proventi derivanti dalla sua vendita (lettera b)).

¹¹ Risulta, altresì, compito del FDSK “*la disciplina dell’ambito operativo dei singoli Consorzi di zona*”, con particolare riferimento alla vendita degli *skipass*, alla riscossione dei relativi proventi e alla loro successiva retrocessione alle imprese funiviarie di zona (articolo 4, comma 2, lettera d)). Il Federconsorzio, inoltre, ha il compito di controllare e vigilare in merito al corretto adempimento delle obbligazioni statutarie assunte dai Consorzi di zona e dalle rispettive imprese che gestiscono gli impianti di trasporto (articolo 4, comma 2, lettera e)).

¹² Articolo 5(1): “*Possono aderire alla Federazione Dolomiti SuperSki consorzi di imprenditori, che esercitano ordinariamente l’attività di trasporto di persone a mezzo impianti a fune; tali consorzi devono possedere i seguenti requisiti: - l’ambito territoriale operativo deve essere omogeneo geograficamente e deve essere ricompreso in quello previsto nell’art 1 del presente Statuto, salvo specifiche deroghe approvate dall’Assemblea dei consorzi di zona della Federazione Dolomiti SuperSki;*

- i relativi contratti consortili dovranno almeno rispecchiare i principi e gli scopi della Federazione Dolomiti SuperSki e risultare in armonia con i provvedimenti di carattere generale da quest’ultima emanati; in relazione a quanto precede, l’ambito territoriale operativo, il funzionamento tecnico del consorzio di zona, la determinazione dei contributi e la disciplina della liquidazione dovranno essere conformi alle direttive o provvedimenti emanati dalla Federazione Dolomiti SuperSki;

- prestazione di formale impegno di non stipulare, se non previa autorizzazione della Federazione Dolomiti SuperSki, convenzioni inerenti alla vendita di titoli di trasporto analoghi a quelli emessi dalla Federazione Dolomiti SuperSki, ad accordi tariffari con altri enti, organizzazioni che abbiano per oggetto un’attività analoga od affine a quella della Federazione Dolomiti SuperSki o che svolgano un’attività industriale o

stipulare, se non previa autorizzazione del Federconsorzio, “convenzioni” inerenti alla vendita di *skipass* e “accordi tariffari” con soggetti (enti o organizzazioni) “che abbiano per oggetto un’attività analoga o affine” a quella del FDSK. “Analogo obbligo”, inoltre, deve essere inserito negli Statuti dei vari Consorzi di zona, al fine di vincolare al medesimo impegno anche le singole imprese funiviarie consorziate.

22. Infine, l’articolo 7, comma 1, dello Statuto (rubricato “*Esclusione*”), disciplina le cause di esclusione dal FDSK di un Consorzio di area aderente¹³. Tra queste, oltre ad alcune di tenore *standard* (liquidazione, mora nei pagamenti, impossibilità di funzionamento) e ad altre legate al rispetto della conformità al FDSK (mancata accettazione delle sue deliberazioni; comportamento incompatibile o in contrasto con i suoi indirizzi generali; inadempimento alle obbligazioni assunte), rileva la causa di esclusione di cui alla lettera g), ossia l’adesione a enti “che abbiano per oggetto sociale obiettivi in concorrenza o contrasto con quello della Federconsorzi Dolomiti SuperSki e in violazione alle previsioni di cui al precedente articolo 5.1” (cfr. l’articolo sopradescritto).

III. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

23. In data 1° luglio 2025, l’Autorità ha deliberato di avviare un procedimento nei confronti delle Parti, per accertare un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/1990 e dell’articolo 101 del TFUE, sotto forma di un accordo di commercializzazione congiunta, tipizzato nei pertinenti orientamenti comunitari quale uno dei possibili accordi di cooperazione orizzontale¹⁴.

24. In particolare, secondo il provvedimento di avvio, in base alle previsioni statutarie sopra descritte, l’accordo di commercializzazione congiunta avrebbe

convenzionale nell’ambito del trasporto di persone in genere. Analogo obbligo dovrà essere inserito nello Statuto del Consorzio di zona, in modo che vi siano tenuti anche le singole imprese consorziate”.

¹³ Articolo 7(1): “Il Consorzio aderente può essere escluso dalla Federconsorzi Dolomiti SuperSki per: a) liquidazione sia di diritto che di fatto dell’organizzazione; b) mora nel versamento dei contributi o dei concorsi spese; c) mancata accettazione e/o inadempimento delle deliberazioni prese legalmente dagli organi della Federazione; d) inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto consortile; e) comportamento ritenuto incompatibile con lo spirito dell’iniziativa federativa consortile o che si ponga in contrasto con gli indirizzi generali deliberati dalla Assemblea dei Consorzi di zona; f) impossibilità del funzionamento dell’organizzazione consortile aderente; g) adesione a enti che abbiano per oggetto sociale obiettivi in concorrenza o contrasto con quello della Federconsorzi Dolomiti SuperSki e in violazione alle previsioni di cui al precedente articolo 5.1”.

¹⁴ Cfr. Comunicazione della Commissione del 17 luglio 2023, C (2023) 4752_final, “Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale”.

potuto comportare due apprezzabili restrizioni della concorrenza: la prima concernente la definizione da parte del Federconsorzio del prezzo degli *skipass* dei comprensori di area; la seconda riguardante i vincoli gravanti sui Consorzi di area in termini di distribuzione dei propri *skipass* attraverso soggetti terzi (quale, ad esempio, il segnalante SPIT).

25. Infatti, lo Statuto del Federconsorzio non appare limitarsi a quanto strettamente connesso alla disciplina del solo super-*skipass* DSK, ma sembra travalicare questi confini per concentrare su di sé e controllare le strategie di prezzo di tutti i Consorzi di zona, in particolare attraverso la definizione anche dei prezzi degli *skipass* vallivi. Al riguardo, viene in rilievo quanto disposto dall'articolo 4(2) dello Statuto, dove si precisa che rientra tra i compiti operativi del FDSK il “*coordinamento della politica tariffaria praticata dai Consorzi di zona aderenti*”. Inoltre, ai sensi dell'articolo 5(1) dello Statuto, i Consorzi di zona devono prestare formale impegno a non stipulare, se non previa autorizzazione del Federconsorzio, “*convenzioni*” inerenti alla vendita di *skipass* e “*accordi tariffari*” con soggetti “*che abbiano per oggetto un'attività analoga od affine*” a quella del FDSK, e quindi in concorrenza con quest'ultimo.

26. Il quadro ipotizzato in avvio delineava quindi una cooperazione tra concorrenti (con ciò intendendosi i singoli Consorzi di area, a loro volta espressione di diverse imprese funiviarie, per il tramite del FDSK), tanto nella determinazione del prezzo quanto nella distribuzione e promozione dei rispettivi *skipass*, ossia un accordo di commercializzazione congiunta da valutarsi in relazione alle funzioni oggetto della cooperazione. Tale accordo risultava suscettibile di determinare una restrizione della concorrenza, considerato in particolare che le funzioni di commercializzazione coinvolte risultavano particolarmente estese, potendo prevedere la scelta comune di aspetti commerciali cruciali rispetto alla vendita degli *skipass*, ivi compreso il prezzo.

27. In assenza dei vincoli (di prezzo e distributivi) che gravano sulle autonome scelte economiche e strategiche dei singoli Consorzi di zona, è ragionevole ritenere che potrebbe scaturirne una situazione di concorrenzialità ben più dinamica, sia nei riguardi delle stazioni sciistiche extra-DSK (anche estere) che tra gli stessi Consorzi di valle.

Al contrario, i singoli Consorzi di zona non risultavano di fatto liberi di trattare in autonomia con i soggetti eventualmente interessati alla commercializzazione dei propri *skipass* di zona, né di decidere in maniera indipendente il prezzo di tali *skipass*.

28. L'accordo di commercializzazione in questione appariva dunque suscettibile di determinare una ridotta concorrenza sui prezzi e un presumibile freno all'innovazione e allo sviluppo tecnologico che piattaforme tecnologiche e innovative potrebbero stimolare, in danno ai consumatori, sia di nazionalità italiana che provenienti da Paesi esteri, in ragione della particolare attrattività e notorietà internazionale dei comprensori sciistici di cui trattasi.

29. In data 8 luglio 2025, sono stati svolti accertamenti ispettivi presso le sedi di FDSK e dei dodici Consorzi di valle a esso aderenti.

30. In data 1° agosto 2025, l'Assemblea Generale del Federconsorzio, su base volontaria, ha deliberato di sospendere l'efficacia di tutte le porzioni di previsioni statutarie rispetto alle quali il provvedimento di avvio ha sollevato possibili criticità¹⁵.

31. In data 30 settembre 2025, il segnalante ha formulato istanza di partecipazione al procedimento¹⁶, accolta in data 10 ottobre 2025¹⁷.

32. Le Parti e il segnalante hanno effettuato l'accesso agli atti in diverse occasioni¹⁸. Le Parti, inoltre, sono state sentite in audizione¹⁹ e hanno fornito riscontro alle richieste di informazioni dell'Autorità²⁰.

33. Con comunicazione del 24 marzo 2026, a seguito di rimessione nei termini per la presentazione di impegni da parte dell'Autorità²¹, le Parti hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, tesi a risolvere i profili di criticità concorrenziale sollevati nel provvedimento di avvio²².

34. L'Autorità ha deliberato la pubblicazione, in data 27 aprile 2026, di tali impegni, per consentire ai terzi interessati di esprimere le proprie osservazioni. Entro il termine del 27 maggio 2026, sono pervenute osservazioni da parte: del segnalante SPIT; di un'impresa funiviaria consorziata al Consorzio Gardena (Funivie Ortisei Alpe di Siusi S.p.A., di seguito "Ortisei"); delle associazioni di consumatori Assoutenti APS (di seguito, "Assoutenti") e Consumerismo – No Profit APS (di seguito, "Consumerismo"); di due persone fisiche²³.

¹⁵ Cfr. doc. 1142.

¹⁶ Cfr. doc. 1178.

¹⁷ Cfr. doc. 1182.

¹⁸ Cfr. docc. 1188, 1190, 1218 e 1224.

¹⁹ Cfr. docc. 1179 e 1204.

²⁰ Cfr. docc. 1156, 1205, 1206 e 1207.

²¹ Cfr. doc. 1210.

²² Cfr. doc. 1211.

²³ Cfr. docc. 1213, 1215, 1219, 1220, 1221 e 1222.

35. In data 28 maggio 2026, le predette osservazioni sono state trasmesse alle Parti per le loro valutazioni. Infine, in data 23 giugno 2026, sono pervenute le repliche delle Parti alle osservazioni in questione²⁴.

IV. IL MERCATO RILEVANTE

36. In aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale, negli accertamenti relativi alle intese, la definizione del mercato rilevante è successiva all'individuazione dell'intesa, in quanto sono l'ampiezza e l'oggetto dell'intesa stessa a circoscrivere il mercato e dunque l'ambito, sotto il profilo merceologico e territoriale, entro il quale viene commesso l'illecito. Tale definizione, pertanto, è funzionale all'individuazione del contesto economico e giuridico nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale, e alla decifrazione del suo grado di offensività.

37. Ciò premesso, nel caso di specie, nel provvedimento di avvio si ipotizzava che l'intesa riguardasse la fornitura di servizi di trasporto di persone a mezzo impianti di risalita a fune nelle aree afferenti al FDSK, dove praticare sport invernali (nello specifico sci e *snowboard*), ai quali è associato il relativo titolo di trasporto (lo *skipass*).

V. GLI IMPEGNI PROPOSTI

38. In risposta alle criticità di natura concorrenziale sollevate dall'Autorità nel provvedimento di avvio del procedimento, le Parti, in data 24 marzo 2026, hanno presentato, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, impegni che prevedono in sintesi:

- i) l'eliminazione di qualsiasi forma di coordinamento dei prezzi degli *skipass* vallivi e delle relative promozioni; in tale contesto, si prevede soltanto:
 - l'introduzione della regola per cui lo *skipass* vallivo deve avere un prezzo inferiore a quello di tipo Dolomiti SuperSki, al fine di segnalare al consumatore la superiorità quantitativa di quest'ultimo rispetto allo *skipass* di valle;
 - l'obbligo dei Consorzi di valle di aderire a due promozioni annuali, denominate "Dolomiti Superpremière" e "Dolomiti

²⁴ Cfr. doc. 1225.

Springdays”, ambedue basate sul coinvolgimento degli albergatori, in quanto tale adesione risulta necessaria all’erogazione delle promozioni in argomento;

- ii) l’introduzione di misure volte alla promozione e al mantenimento degli *standard* minimi qualitativi del *brand* Dolomiti SuperSki²⁵;
- iii) l’adozione di un sistema strutturato di *compliance antitrust*, con presidi organizzativi, procedurali e di controllo idonei a prevenire condotte anticoncorrenziali;
- iv) la modifica delle previsioni statutarie feder-consortili ritenute critiche sotto il profilo concorrenziale nel provvedimento di avvio (in particolare, i richiamati articoli 4, 5, 6 e 7), adottando, se del caso, nuove delibere vincolanti in senso coerente con le modifiche statutarie (con la precisazione che previsioni attuative di tali misure verranno, altresì, recepite negli Statuti dei singoli Consorzi di zona);
- v) l’eliminazione di qualsiasi disposizione che limiti l’autonomia dei Consorzi di valle nell’individuare le modalità di distribuzione e commercializzazione dei propri *skipass*, anche ricorrendo a canali di terzi, (fermo restando che l’attivazione di qualsiasi canale o piattaforma di vendita per la distribuzione o l’utilizzo degli *skipass* di valle non dovrà ostacolare la distribuzione del Dolomiti SuperSki da un punto di vista tecnico)²⁶;
- vi) la stabilizzazione, per le successive cinque stagioni invernali, di promozioni e agevolazioni già deliberate e relative al super-*skipass* DSK, per un valore complessivo pari a circa 20 milioni di euro²⁷;
- vii) l’erogazione di benefici economici, in favore dei consumatori-sciatori che abbiano effettuato acquisti di *skipass* vallivi, giornalieri o pluri-giornalieri, nelle stagioni sciistiche 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un valore complessivamente pari a 30 milioni di euro (di cui 18 milioni a titolo di *voucher* di sconto e 12 milioni a titolo di rimborsi)²⁸.

²⁵ Gli *standard* minimi qualitativi che i singoli Consorzi di valle dovranno rispettare riguarderanno i seguenti *driver*: offerta sciistica; innevamento programmato; sicurezza e manutenzione; servizi al cliente e accessibilità; tecnologia; i singoli *driver* sono meglio declinati nel formulario di impegni.

²⁶ Tale limitazione è funzionale a “prevenire un problema di natura puramente tecnica, ossia quello di garantire che i sistemi utilizzati da operatori terzi siano e restino compatibili con l’infrastruttura comune di Dolomiti Superski (il data center, i sistemi di emissione degli *skipass*, i tornelli e i presidi di sicurezza informatica)” (cfr. doc. 1225).

²⁷ Nello specifico, si tratta di agevolazioni per giovani, famiglie numerose e atleti/tesserati FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), come meglio dettagliato nel formulario di impegni.

²⁸ Il fondo destinato ai rimborsi sarà accessibile nella sua totalità dal primo avvio del sistema e resterà accessibile dal momento iniziale e sino all’esaurimento completo dei singoli fondi messi a disposizione dai Consorzi di valle. Il fondo destinato agli sconti, invece, sarà reso accessibile in tre *tranche* da 6 milioni di euro per ciascuna delle stagioni sciistiche 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029.

39. Con riferimento a quest'ultima misura, le Parti hanno specificato che l'erogazione dei benefici avverrà secondo il criterio cosiddetto *first come, first served*.

Il valore del beneficio erogato dipenderà dell'esborso economico relativo al precedente acquisto di *skipass* vallivi; al riguardo, al consumatore sarà data la possibilità di scegliere tra un rimborso diretto in forma monetaria (pari al 20% dell'esborso economico in precedenza sostenuto) oppure uno sconto su acquisti futuri di *skipass* vallivi, giornalieri o plurigiornalieri (pari, in questo caso, al 30% del precedente esborso).

La verifica della legittimazione a richiedere il ristoro economico avverrà in maniera automatizzata per i clienti registrati nei sistemi informatici del Dolomiti SuperSki; diversamente, per i clienti non registrati, sarà necessario che il richiedente si faccia parte attiva, fornendo elementi atti a ricostruire la sua posizione e il valore del suo precedente acquisto (*e.g.*, fornendo copia dell'estratto conto o altra prova dell'acquisto) e, successivamente, avrà luogo una verifica non automatizzata.

40. Per quanto attiene alle tempistiche, le Parti hanno precisato che le misure *sub* i), ii) e v) saranno assunte entro un mese dalla notifica del provvedimento di accoglimento degli impegni. Le modifiche statutarie di cui alla misura *sub* iv) saranno invece adottate entro quattro mesi dalla notifica del provvedimento di accoglimento degli impegni, in ragione delle tempistiche necessarie per la modifica degli Statuti vallivi, fermo restando che le modifiche dello Statuto feder-consortile verranno adottate nella prima occasione utile. La misura *sub* iii), inerente all'adozione di un programma di *compliance antitrust*, verrà attuata entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di accoglimento degli impegni. Infine, le misure *sub* vi) e vii) saranno attuate a partire dalla stagione invernale 2026/2027.

41. Da ultimo, le Parti hanno proposto all'Autorità – nel termine di un mese dall'adozione del provvedimento di accettazione delle misure – la nomina di un *Monitoring Trustee* che sorvegli la corretta adozione e il rispetto di tutti le sopra descritte misure²⁹.

²⁹ Il *Monitoring Trustee* dovrà: versare in una condizione di piena indipendenza rispetto alle Parti; essere in possesso delle qualifiche professionali e delle competenze necessarie per l'espletamento dell'incarico affidatogli; non trovarsi per i tre anni successivi alla nomina, né essersi trovato nei tre anni precedenti alla nomina, in una situazione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, rispetto alle Parti.

VI. LE OSSERVAZIONI PERVENUTE NEL MARKET TEST

42. L'Autorità, nell'adunanza del 21 aprile 2026, ritenendo gli impegni presentati dalle Parti non manifestamente infondati, ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito, allo scopo di sottoporli al *market test* previsto dalla procedura relativa all'applicazione dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990. Gli impegni descritti sono stati quindi sottoposti al *market test* nel periodo dal 27 aprile al 27 maggio 2026.

43. Nel corso del *market test*, come anticipato, sono pervenute osservazioni da parte del segnalante SPIT, di Ortisei, di due associazioni di consumatori (Assoutenti e Consumerismo) e di due persone fisiche, che hanno riguardato diversi profili della proposta di impegni.

In particolare, le osservazioni del segnalante si sono concentrate sulle misure inerenti alla commercializzazione degli *skipass* tramite canali terzi; quelle di Ortisei, impresa consorziata del Consorzio Gardena, hanno invece riguardato essenzialmente il complesso delle misure che interessano l'autonomia commerciale dei Consorzi di zona; le associazioni di consumatori e le persone fisiche, infine, hanno circoscritto il perimetro delle proprie osservazioni alla misura di ristoro economico. Nel seguito si riporta una breve sintesi delle osservazioni pervenute.

44. SPIT, in via preliminare, contesta l'ammissibilità degli impegni, affermando che gli stessi sarebbero stati presentati tardivamente e, comunque, che il procedimento sarebbe inidoneo a essere concluso con l'accettazione di impegni, poiché le condotte oggetto di contestazione in sede di avvio costituirebbero una forma particolarmente grave di restrizione della concorrenza.

45. Con riguardo al merito delle misure, le osservazioni di SPIT si soffermano su tre profili: l'assenza di una formulazione puntuale delle modifiche statutarie proposte; la previsione di limiti arbitrari alla distribuzione degli *skipass* tramite soggetti terzi³⁰; l'assenza di impegni che riguardino *“l'accesso al super-skipass DSK, da parte di operatori terzi qualificati (come Sportit), sulla base di condizioni oggettive, trasparenti, non discriminatorie e verificabili”*.

³⁰ Al riguardo, Sportit sostiene che l'autonomia concessa ai Consorzi di valle rispetto alle modalità di distribuzione e commercializzazione degli *skipass* vallivi, ai sensi della misura *sub v)*, risulterebbe nei fatti limitata dalla previsione per cui *“le libere scelte dei CdV non devono incidere negativamente, sotto il profilo tecnico/operativo, sull'operatività dello skipass Dolomiti Superski e/o del suo datacenter nei singoli comprensori dei CdV”* (cfr. nota 16 del formulario di impegni). Nella prospettazione di Sportit, infatti, tale limitazione sarebbe formulata in maniera generica e indefinita, sicché risulterebbe *de facto* compressa la libertà commerciale formalmente riconosciuta ai Consorzi di valle.

46. Ortisei, impresa funiviaria consorziata al Consorzio Gardena, ha formulato una serie di osservazioni in relazione alle misure *sub i)* e *v)* con cui le Parti si sono impegnate all'eliminazione di ogni forma di coordinamento sui prezzi e sulle politiche distributive degli *skipass* di valle. Ortisei, in sostanza, oltre a richiedere che tali misure siano tradotte in specifiche previsioni statutarie (a livello di FSDK e di consorzi vallivi), invoca l'esigenza di riconoscere ai consorzi di valle la facoltà di stipulare accordi per l'offerta di tipologie di *skipass* ulteriori rispetto a quelle a oggi consentite³¹.

47. Ortisei, inoltre, contesta la previsione per cui, ferma restando l'eliminazione di ogni forma di coordinamento dei prezzi, gli *skipass* vallivi debbano avere un prezzo inferiore al *super-skipass* DSK³². Sotto un diverso profilo, Ortisei osserva che il formulario di impegni non preciserebbe *“in alcun modo secondo quali modalità tali oneri economici saranno ripartiti tra i Consorzi di Valle e quindi, tra le imprese consorziate e ciascun consorzio”* e, al riguardo, richiede che le modalità di ripartizione dei citati oneri siano ancorate al solo fatturato specifico derivante dalla vendita degli *skipass*, con eccezione dei proventi derivanti da altre attività.

48. Le associazioni di consumatori e le persone fisiche hanno invece trasmesso commenti in relazione alla misura *sub vii)* con cui le Parti, come detto, si sono impegnate a erogare utilità economiche in favore dei consumatori che abbiano acquistato *skipass* vallivi, giornalieri e pluri-giornalieri, nelle ultime tre stagioni invernali.

49. In particolare, Assoutenti e le persone fisiche hanno contestato, in primo luogo, l'importo dello stanziamento complessivo destinato alla misura di ristoro (30 milioni di euro, di cui 12 milioni destinati a rimborsi e 18 milioni a sconti), mettendone in dubbio la proporzionalità rispetto ai danni cagionati agli utenti dei comprensori vallivi, nonché in riferimento al volume d'affari delle Parti.

Sono state, altresì, formulate obiezioni rispetto: al sistema di erogazione dei benefici (in base al citato criterio *first come, first served*), ritenuto suscettibile di limitare la platea dei possibili beneficiari; all'asimmetria tra l'importo dei *voucher* di sconto (pari al 30% dell'esborso) e il valore del rimborso monetario

³¹ Nella prospettazione di Ortisei, infatti, il superamento delle predette forme di coordinamento implicherebbe il contestuale riconoscimento della possibilità, per i consorzi di valle e per le imprese a essi aderenti, di stipulare accordi per l'offerta di *skipass* che consentano, ad esempio, la fruizione di più impianti senza che il consumatore debba necessariamente acquistare lo *skipass* per l'accesso a tutti gli impianti di un medesimo consorzio/comprensorio. Ortisei, a titolo esemplificativo, menziona uno *skipass* che consenta di accedere a più impianti tra loro confinanti, ovvero uno *skipass* giornaliero con accesso esteso agli impianti dell'Alpe di Siusi (che costituiscono una parte degli impianti complessivamente riconducibili al Consorzio Gardena).

³² Al riguardo, Ortisei evidenzia che tale deroga non avrebbe alcuna giustificazione di efficienza e, anzi, comporterebbe un *“evidente ingessamento del mercato”*.

(pari al 20% dell'esborso); ai meccanismi delineati dalle Parti per la verifica dei beneficiari e l'accesso alle utilità economiche, ritenuti troppo onerosi per gli utenti; alle modalità di comunicazione al pubblico dell'iniziativa, ritenute insufficienti alla luce del numero di potenziali beneficiari e della presenza di clientela straniera.

50. L'associazione Consumerismo ha, invece, espresso una valutazione positiva delle misure in argomento, considerandole *“adeguate e idonee a superare i profili anticoncorrenziali rilevati dall'Autorità e a indurre significativi benefici a tutela degli interessi dei consumatori/sciatori”*, senza sollevare rilievi in ordine agli importi stanziati e alla modalità di erogazione dei ristori economici.

51. Infine, con riferimento alle misure *sub vi)* e *vii)* relative, rispettivamente, alla stabilizzazione delle promozioni a livello di FDSK e ai ristori economici ai consumatori, Consumerismo propone l'adozione della metodologia cosiddetta SROI (Social Return on Investment) volta a misurare, anche in termini monetari, il valore sociale, economico e collettivo prodotto dall'iniziativa in rapporto alle risorse impiegate. L'associazione suggerisce inoltre di designare, in aggiunta al *Monitoring Trustee* nominato dalle Parti, un rappresentante delle associazioni dei consumatori deputato a sovrintendere all'attuazione delle misure di ristoro, assicurando una funzione di raccordo operativo tra le Parti e i beneficiari finali³³.

VII. LE REPLICHE DELLE PARTI

52. Le Parti, in data 23 giugno 2026, dopo aver avuto accesso alle osservazioni pervenute nel *market test*, hanno replicato alle stesse, insistendo per l'accoglimento degli impegni presentati in data 24 marzo 2026. Le repliche delle Parti sono di seguito brevemente riepilogate con riferimento a ciascuna misura oggetto di osservazioni da parte dei terzi.

³³ Nell'ottica di Consumerismo, la presenza di tale rappresentante sarebbe *“idonea ad assicurare una funzione di raccordo operativo tra i soggetti incaricati all'erogazione dei benefici e la platea dei beneficiari finali, agevolando la diffusione di informazioni corrette e tempestive, favorendo la comprensione delle modalità di accesso ai medesimi benefici e contribuendo a prevenire possibili disallineamenti applicativi o difficoltà interpretative suscettibili di incidere sull'effettiva fruizione delle misure compensative.”*.

Misura sub i)

53. In risposta alle osservazioni dei terzi, le Parti hanno ribadito che i consorzi di valle potranno “*determinare in piena autonomia il posizionamento di prezzo dei loro prodotti, [...] modificare unilateralmente le determinazioni assunte, e [...] farsi piena concorrenza sui prezzi, senza subire nessun condizionamento da parte del FDSK o di terze parti.*”.

54. È stato altresì chiarito che l’unico vincolo posto in capo ai consorzi di valle sarà quello di non proporre i loro skipass a un prezzo superiore a quello a cui viene venduta la tipologia equivalente di skipass Dolomiti SuperSki. Lo scopo della previsione in questione è quello di tutelare la promozione e la diffusione di un prodotto *premium* unitario, capace di far concorrenza ai grandi comprensori sciistici internazionali, segnalando ai consumatori la maggior estensione quantitativa del super-skipass rispetto agli skipass vallivi³⁴.

55. In relazione alle critiche mosse da Ortisei rispetto alla mancata introduzione di previsioni che consentano ai singoli consorzi di zona di commercializzare tipologie di skipass ulteriori rispetto a quelle attuali, le Parti hanno evidenziato che il sistema-FDSK trova la sua ragione d’essere nel “*rendere attrattiva un’area amplissima delle Dolomiti, facendo di esse ‘una’ destinazione turistica per gli appassionati di sci*”, dotata di impianti e sistemi di risalita tra i più moderni e performanti. La tenuta stessa del sistema, anche da un punto di vista operativo e gestionale, verrebbe messa a rischio ove singoli consorzi di zona (o singoli impianti funiviari consorziati) decidessero di dar vita a skipass di estensione più ristretta rispetto al super-skipass DSK o allo skipass vallivo.

Misura sub iv)

56. Unitamente alle proprie repliche, le Parti hanno trasmesso la nuova versione dello Statuto del Federconsorzio, precisando che la stessa verrà formalmente adottata nel primo momento utile successivo all’approvazione degli impegni.

Le nuove disposizioni statutarie traducono in maniera puntuale le misure proposte dalle Parti in relazione alla rimozione di qualsiasi coordinamento in

³⁴ Al riguardo, le Parti, ribadito che tale eccezione è “*necessaria alla tenuta stessa del sistema consortile*”, rilevano che “*sarebbe perlomeno strano, agli occhi di un consumatore, che un titolo che abilita a sciare in una sola valle fosse venduto a un prezzo superiore a quello che consente di avere accesso all’insieme delle piste del «super-comprensorio» Dolomiti Superski.*”.

materia di prezzi³⁵ e di politiche distributive³⁶ (misure *sub i*) e *v*)), nonché in materia di *standard* minimi di qualità³⁷ (misura *sub iv*)) e di *compliance*³⁸ (misura *sub iii*)). Le Parti hanno, altresì, ribadito l'impegno a introdurre modifiche analoghe nell'ambito degli Statuti dei consorzi vallivi entro quattro mesi dalla notifica della decisione di accoglimento degli impegni, precisando che tali tempistiche dipendono anche dal complesso processo di revisione dei citati Statuti (che richiede il necessario coinvolgimento di circa centotrenta imprese, appartenenti ai dodici diversi consorzi di zona).

57. Pertanto, in accordo alle Parti, sarebbero infondate le obiezioni mosse da alcuni partecipanti al *market test* in ordine alla presunta genericità degli impegni concernenti le modifiche statutarie.

Misura sub v)

58. Le Parti hanno preso posizione anche rispetto alle obiezioni formulate dal segnalante SPIT, concernenti il permanere di limitazioni alla possibilità per i consorzi di valle di usare canali distributivi di terzi.

59. Al riguardo, le Parti hanno evidenziato che la libertà commerciale dei consorzi di valle incontra il solo limite di “*non [...] incidere negativamente, sotto il profilo tecnico/operativo, sull’operatività dello skipass Dolomiti Superski e/o del suo data center nei singoli comprensori dei Consorzi di valle*”. Tale deroga sarebbe puramente volta a prevenire un problema di natura prettamente tecnica, ossia a garantire che i sistemi utilizzati da operatori terzi siano e restino compatibili con l’infrastruttura comune del Dolomiti SuperSki (con particolare riferimento al *data center*, ai sistemi di emissione degli

³⁵ L’articolo 4.2, lettera c) stabilisce che “la politica tariffaria praticata dai Consorzi di zona aderenti in relazione ai titoli di trasporto aventi validità esclusivamente nei rispettivi ambiti territoriali è liberamente determinata da questi ultimi” e che al Federconsorzio è demandato “il controllo sul rispetto, da parte dei Consorzi di zona, dell’obbligo di garantire che il prezzo di tali titoli sia in ogni caso inferiore a quello dell’equivalente skipass Dolomiti Superski, così da tutelare l’identità superiore degli skipass Dolomiti Superski ed evitare condotte di free riding ai danni della commercializzazione e promozione degli stessi.”.

³⁶ Rilevano in particolare l’articolo 5.1, in cui viene sancito che i Consorzi di valle, con riferimento ai propri skipass di area, “godono della massima autonomia nell’individuazione delle modalità di distribuzione e commercializzazione, attraverso canali propri o di terzi (siti terzi, piattaforme, ecc.), nonché l’articolo 7.1, lettera g), in cui è espressamente indicato che “la stipula di convenzioni aventi a oggetto la sola distribuzione e commercializzazione attraverso canali di terzi dei titoli di trasporto aventi validità esclusivamente nei rispettivi ambiti territoriali di ciascun Consorzio di zona non costituisce causa di esclusione dalla Federconsorzi Dolomiti Superski.”.

³⁷ Cfr. articoli 4.2, lettera f) e 5.1.

³⁸ Cfr. articoli 4, 4.1.10, 11.2, 13.2, 15.1 e 20-bis, in merito a tutte le varie previsioni volte a istituire un sistema di *compliance* antitrust.

skipass, ai tornelli e ai presidi di sicurezza informatica)³⁹. Pertanto, il FDSK non avrà alcuna possibilità di impedire il ricorso a canali distributivi terzi da parte dei singoli consorzi di zona.

60. In relazione alla richiesta di SPIT di includere “*misure che riguardino l’accesso al super-skipass DSK, da parte di operatori terzi qualificati (come Sportit), [...] con integrazione diretta con la piattaforma FDSK*”, le Parti hanno sostenuto che il prodotto *premium DSK* non è soggetto ad alcun obbligo di contrarre, sicché la decisione di non collaborare con SPIT costituisce una legittima scelta imprenditoriale e commerciale⁴⁰.

Misura sub vii)

61. Nelle proprie repliche, le Parti hanno fornito puntuali riscontri anche in merito alle contestazioni mosse da Assoutenti e dalle persone fisiche rispondenti al *market test* rispetto alla congruità degli importi stanziati a beneficio dei consumatori, nonché alle modalità di erogazione delle utilità economiche.

62. Per quanto riguarda la congruità degli stanziamenti, le Parti hanno evidenziato che il valore complessivo delle misure in favore dei consumatori è pari a oltre 50 milioni di euro, considerando anche la stabilizzazione delle promozioni di cui alla misura *sub vi*). Tale importo presenterebbe grande rilievo, avuto riguardo sia al fatturato generato dai consorzi di valle tramite la vendita di *skipass* pluri-giornalieri nell’ultima stagione invernale sia a recenti precedenti dell’Autorità in cui, nell’ambito del sub-procedimento di impegni, sono state esaminate misure di ristoro in favore dei consumatori.

Le Parti hanno altresì sottolineato di aver offerto la cifra massima realisticamente disponibile, al contempo cercando di introdurre una misura che potesse andare a beneficio della più ampia platea di clienti, senza alcuna distinzione in base alla categoria di utente.

63. Per quanto attiene alle modalità di erogazione delle utilità, le Parti, pur ribadendo la disponibilità a trovare soluzioni alternative, hanno, in primo luogo, ribadito l’adeguatezza del criterio del *first come, first served*, evidenziando come lo stesso appaia “*quello che, a fronte di risorse finite e di*

³⁹ Al riguardo, le Parti hanno altresì specificato che “*l’integrità del sistema [...] rappresenta un elemento essenziale anche ai fini della corretta rilevazione dei passaggi degli sciatori, elemento fondamentale per la distribuzione degli introiti derivanti dalla vendita degli skipass tra le singole società consorziate*”.

⁴⁰ Le Parti hanno altresì rilevato che il rifiuto di concludere una collaborazione con SPIT deriva da considerazioni di natura tecnica, al contempo evidenziando che esistono già oggi accordi di collaborazione con soggetti terzi.

*una platea potenziale molto ampia e solo parzialmente identificabile ex ante, presenta i maggiori profili di oggettività, neutralità e verificabilità”*⁴¹.

Con riguardo all’importo unitario dei benefici, rispondendo all’obiezione di Assoutenti secondo cui i meccanismi prospettati potrebbero limitare il numero dei beneficiari, le Parti hanno spiegato che i criteri delineati per l’erogazione dei ristori sono volti a consentire ai consumatori di conseguire un’utilità rilevante sotto il profilo economico⁴². L’adozione di un diverso criterio, seppur astrattamente possibile, finirebbe per ridurre portata ed entità del beneficio a un livello meramente simbolico, privandolo di qualsiasi rilevanza e attrattiva.

64. Le Parti hanno anche respinto le critiche mosse da Assoutenti in merito alla scelta di diversificare l’entità percentuale del beneficio (20% se monetario, 30% in caso di sconti su futuri acquisti). La *ratio* della misura è quella di consentire ai consumatori che sarebbero in ogni caso tornati a sciare di ottenere un beneficio maggiore rispetto a quello derivante dalla mera restituzione economica.

Nelle repliche si osserva, inoltre, come tale scelta risulti conforme alla prassi dell’Autorità in materia di impegni, risultando anche funzionale ad ampliare il ventaglio di scelte a disposizione dei potenziali beneficiari delle misure.

65. Le Parti hanno poi replicato alle obiezioni pervenute nell’ambito del *market test* secondo cui i meccanismi previsti per l’accesso ai benefici sarebbero troppo onerosi per i consumatori. Sul punto, le Parti hanno ribadito che, ove possibile, le verifiche relative alla legittimazione a ottenere il ristoro saranno svolte in maniera automatizzata, senza alcun onere per il consumatore. Il ricorso a una verifica documentale si renderà, invece, necessario solo qualora i beneficiari non siano registrati nei sistemi informatici del FDSK; tuttavia, anche nel caso di verifiche non automatizzate, il meccanismo sarà “*estremamente agevole e «leggero» per il consumatore*”, a cui sarà richiesto un onere minimo di attivazione (*i.e.*, fornire la dimostrazione, con qualsiasi mezzo utile, di aver acquistato uno *skipass* vallivo nel periodo di riferimento).

⁴¹ Al riguardo, le Parti hanno anche sottolineato che il ricorso all’ordine cronologico consentirà l’utilizzo dei *voucher* di sconto presso qualsiasi comprensorio di valle (non soltanto, quindi, presso gli impianti del consorzio di zona in cui era stato originariamente acquistato lo *skipass*).

⁴² Come sopra indicato, al consumatore sarà data la possibilità di scegliere tra un rimborso diretto in forma monetaria (pari al 20% dell’esborso economico relativo al precedente acquisto) e uno sconto su acquisti futuri di *skipass* vallivi, giornalieri o plurigiornalieri (pari, in questo caso, al 30% del precedente esborso). Con riferimento ai *voucher*-sconto, le Parti hanno sostenuto che l’erogazione nell’ambito di tre *tranche* (per ciascuna delle stagioni 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029) rafforza ulteriormente l’equità del sistema, assicurando che la possibilità di accesso al beneficio non si esaurisca completamente nel corso del primo anno e, anzi, si rinnovi di stagione in stagione.

66. Infine, nelle repliche delle Parti sono state respinte le critiche in merito all'adeguatezza della campagna informativa, ribadendone la capillarità e, dunque, l'idoneità a raggiungere la più ampia platea di consumatori interessati. Ciò premesso, in spirito di massima collaborazione, le Parti hanno anche manifestato *“(a) la disponibilità a massimizzare la diffusione delle campagne informative, anche coinvolgendo le associazioni dei consumatori (che potranno diffondere i messaggi tramite i rispettivi siti internet, newsletter, etc.), e (b) a garantire la diffusione dei messaggi anche in inglese e in tedesco, oltre che in italiano.”*.

VIII. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

67. Il presente procedimento ha a oggetto un accordo di commercializzazione congiunta, a cui partecipano il Federconsorzio e i dodici Consorzi di area aderenti, che, avuto particolare riguardo ad alcune previsioni dello Statuto feder-consortile inerenti alla definizione dei prezzi e alla politica di distribuzione degli *skipass* di valle, appare configurare un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990 e dell'articolo 101 del TFUE.

68. Gli impegni presentati dalle Parti, nel loro complesso, risultano idonei a risolvere le criticità concorrenziali evidenziate dall'Autorità nel provvedimento di avvio dell'istruttoria. Come verrà meglio esposto nel prosieguo, infatti, gli impegni, da un lato, consentono di rimuovere qualsiasi forma di coordinamento anti-concorrenziale tra i consorzi di valle in ordine alla definizione dei prezzi e delle politiche di distribuzione degli *skipass* vallivi e, dall'altro, per effetto delle misure in favore dei consumatori (misure *sub* vi) e vii)), sono in grado di attenuare gli eventuali effetti negativi dell'infrazione ipotizzata in avvio, circostanza peraltro riconosciuta anche da una delle associazioni di consumatori partecipanti al *market test*.

69. Al riguardo, in via preliminare, si osserva che l'eccezione di SPIT secondo cui gli impegni sarebbero stati presentati tardivamente è infondata, posto che l'Autorità ha disposto la rimessione in termini per la presentazione di impegni e il relativo formulario è pervenuto entro il termine fissato dall'Autorità⁴³.

⁴³ Cfr. sentenza TARLazio, sez. I, n. 6456/2023, laddove è stato evidenziato che *“il termine per presentare gli impegni di cui all'art. 14-ter l. 287/90 non ha natura perentoria [...] essendo uno strumento per conseguire in maniera non conflittuale l'interesse pubblico alla corretta definizione degli assetti concorrenziali del mercato”*.

Parimenti, non è condivisibile la tesi del segnalante SPIT, secondo cui il procedimento sarebbe inidoneo a una definizione con impegni in ragione dell'eccessiva gravità delle condotte oggetto di istruttoria, tenuto in particolare conto delle caratteristiche del coordinamento nel caso di specie, tra cui la sua natura non segreta⁴⁴, e gli obiettivi di efficienza perseguiti dalle Parti nell'ottica di sviluppare un prodotto particolarmente apprezzato dalla comunità sciistica, nazionale e internazionale (il super-skipass DSK).

70. Entrando nel merito dei singoli impegni proposti, si osserva, anzitutto, che la misura *sub i*), relativa all'eliminazione di ogni forma di coordinamento sui prezzi degli *skipass* e sulle loro promozioni, è idonea a superare le preoccupazioni concorrenziali ipotizzate in sede di avvio, in quanto ripristina la piena concorrenza di prezzo tra i consorzi di valle.

Al riguardo, non appare condivisibile l'obiezione sollevata da Ortisei rispetto alla previsione per cui il prezzo degli *skipass* vallivi dovrà essere inferiore rispetto a quello del super-skipass DSK (in deroga alla regola generale dell'autonomia di prezzo riconosciuta ai singoli consorzi di area). La deroga in questione appare, infatti, giustificata dal condivisibile fine di segnalare al consumatore l'oggettiva superiorità quali-quantitativa del super-skipass, derivante dalla maggior ampiezza territoriale dello stesso rispetto agli *skipass* vallivi. A ciò si aggiunga che tale previsione è indirettamente funzionale a contenere il potenziale aumento del prezzo degli *skipass* vallivi (in particolare da parte dei consorzi più 'rinomati'), presentando in tale prospettiva anche una valenza pro-competitiva.

71. La misura *sub v*), allo stesso modo, determina l'eliminazione di ogni forma di compressione dell'autonomia individuale dei singoli consorzi nella definizione delle modalità di distribuzione e commercializzazione dei rispettivi *skipass* vallivi, consentendo a ciascuno di essi di negoziare in autonomia collaborazioni commerciali con soggetti terzi.

72. Al riguardo, diversamente da quanto sostenuto dal segnalante, la previsione per cui il ricorso da parte dei consorzi di valle a canali o piattaforme di vendita terzi per la distribuzione degli *skipass* vallivi non dovrà incidere negativamente, sotto il profilo tecnico/operativo, sull'operatività del super-skipass DSK e/o del suo *datacenter*, appare giustificata e proporzionata rispetto alla legittima esigenza di salvaguardia dei sistemi tecnico-operativi

⁴⁴ Cfr. la Comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE, con riferimento al suo punto 116, nonché il considerando 39 della Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Direttiva ECN+).

del FDSK. Peraltro, allo stato, non vi è motivo di ritenere che tale previsione possa fungere da disincentivo all'individuazione, da parte dei consorzi vallivi interessati, di canali di vendita operati da terzi.

Inoltre, non è condivisibile l'obiezione di SPIT secondo cui gli impegni avrebbero dovuto contemplare anche misure riguardanti l'accesso dei terzi alla commercializzazione del *super-skipass* DSK. Posto, infatti, che nel provvedimento di avvio non sono state ipotizzate criticità concorrenziali in ordine alle modalità di distribuzione del *super-skipass* DSK, neppure risulta necessario che gli impegni prevedano misure in tale ambito, né in ogni caso appare configurabile un obbligo a contrarre avente a oggetto tale prodotto 'premium'.

73. Analogamente, è inconferente la richiesta di Ortisei di includere, tra gli impegni, la concessione della facoltà ai consorzi di valle di stipulare accordi per l'offerta di tipologie di *skipass* diverse e ulteriori rispetto a quelle a oggi consentite (*e.g.* per aree più ristrette di quelle del consorzio di riferimento, collegando solo alcuni impianti di imprese consorziate, o per corse notturne). Infatti, poiché non sono state sollevate contestazioni nel provvedimento di avvio rispetto a tali profili, neppure può essere richiesta, ai fini della definizione del procedimento con impegni, la previsione di misure correttive in relazione alle questioni sollevate da Ortisei.

74. Ciò posto, l'impegno a rimuovere qualsiasi forma di coordinamento su prezzi, promozioni e politiche distributive risulta ulteriormente rafforzato dal recepimento delle sopra esposte misure in apposite modifiche statutarie, e ciò sia a livello feder-consortile sia negli Statuti dei singoli consorzi di area (ai sensi della misura *sub iv*)).

Considerato che la nuova versione dello Statuto del FDSK trasmessa dalle Parti contiene modifiche statutarie pienamente coerenti con le misure proposte (che, come visto, successivamente saranno riflesse anche negli Statuti dei singoli consorzi di zona), non appare condivisibile l'obiezione di alcuni partecipanti al *market test* secondo cui gli impegni, volti a superare le forme di coordinamento delle politiche commerciali, sarebbero stati formulati in termini troppo generici.

75. Entrando nel merito delle misure volte ad attenuare gli eventuali effetti dell'ipotizzata intesa sui consumatori, assume particolare rilievo, in primo luogo, l'impegno a erogare utilità economiche, sotto forma di rimborsi monetari e *voucher*-sconti, in favore dei consumatori che abbiano acquistato *skipass* vallivi nelle ultime tre stagioni invernali (misura *sub vii*)).

76. A tal proposito, risulta di particolare rilevanza l'importo stanziato dalle Parti per l'erogazione di utilità economiche in favore dei consumatori.

Allo stesso modo, le modalità di calcolo del valore unitario dei ristori appaiono ragionevoli e proporzionate, in quanto idonee ad assicurare l'erogazione di benefici economicamente apprezzabili ed effettivamente fruibili dai consumatori. Tale impostazione consente, a parità di stanziamento complessivo, di privilegiare l'effettività della misura, evitando una frammentazione eccessiva delle risorse disponibili che avrebbe potuto tradursi nell'attribuzione di ristori di importo esiguo e, quindi, scarsamente idonei a produrre un concreto vantaggio per i beneficiari.

Risulta, inoltre, apprezzabile la previsione per cui ai consumatori viene data la possibilità di scegliere se ottenere un rimborso (del 20%) o uno sconto (del 30%), quest'ultimo peraltro spendibile in qualsivoglia consorzio, trattandosi di un meccanismo funzionale ad ampliare le libertà di scelta del beneficiario.

77. Per quanto attiene alle modalità tecnico-operative di erogazione dei benefici economici, non sono condivisibili le obiezioni formulate da alcuni partecipanti al *market test*. Ciò in quanto le modalità prescelte dalle Parti raggiungono un equo bilanciamento tra, da un lato, la necessità di superare le inevitabili difficoltà tecniche connesse all'identificazione dei beneficiari e, dall'altro, il contenimento degli oneri a carico dei consumatori richiedenti.

Analogamente, le modalità di pubblicizzazione dell'iniziativa risultano idonee a garantire una sufficiente informativa per i consumatori interessati, a maggior ragione ove si consideri la disponibilità, manifestata dalle Parti, a coordinarsi con le associazioni di consumatori e a diffondere messaggi anche in lingua inglese e tedesca.

Da ultimo, si osserva che la previa determinazione dei criteri di ripartizione degli oneri economici connessi all'erogazione dei ristori non è necessaria per giungere alla soluzione delle criticità concorrenziali ipotizzate nel provvedimento di avvio, trattandosi di questioni attinenti ai rapporti tra i singoli consorzi vallivi e le relative imprese funiviarie aderenti, non rilevanti nella prospettiva delle valutazioni dell'Autorità di tutela dei consumatori danneggiati.

78. Sempre nell'ottica di agevolare i consumatori, è significativa anche la misura *sub vi*), consistente nella stabilizzazione di alcune promozioni a livello di FDSK per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro.

79. Risultano suscettibili di valutazione positiva anche le ulteriori misure 'accessorie' rispetto al complesso degli impegni presentati.

In particolare, la misura *sub ii*), relativa alla tutela degli elementi di qualità del sistema-DSK e dei connessi investimenti da parte delle imprese funiviarie (articolati, come visto, nella definizione di *standard* minimi qualitativi, a cui ogni consorzio deve attenersi ai fini della sua permanenza nel Federconsorzio), rappresenta, nei fatti, una soluzione organizzativa - diversa dal coordinamento centralizzato delle politiche commerciali - che le Parti hanno individuato al loro interno al fine di conseguire i suddetti obiettivi di investimento e qualità, meritevole di apprezzamento.

Inoltre, la misura *sub iii*), consistente nell'adozione di un modello di *compliance antitrust*, risulta funzionale a costituire un presidio idoneo a prevenire condotte anti-concorrenziali in ambito feder-consortile, nonché in seno ai singoli consorzi di valle.

80. Da ultimo, la nomina di un *Monitoring Trustee* deputato a sorvegliare la corretta adozione e il rispetto degli impegni, in coerenza con i precedenti dell'Autorità, è anch'essa una misura passibile di valutazione positiva, potendo, *inter alia*, contribuire alla risoluzione di ipotetiche questioni che potrebbero insorgere in sede di attuazione delle misure di ristoro economico (le quali, come visto, avranno una durata pluriennale e coinvolgeranno un numero elevato di consumatori).

In tale prospettiva, l'accoglimento dei suggerimenti pervenuti da Consumerismo in ordine al monitoraggio e all'esecuzione delle misure non appare necessario ai fini di una corretta e tempestiva esecuzione degli impegni in esame.

IX. PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI DELL'UNIONE EUROPEA

81. Secondo la Comunicazione della Commissione europea 2004/C 101/07, recante "*Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato*"⁴⁵, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.

82. L'esistenza di un pregiudizio al commercio tra Stati membri, come esito dei comportamenti descritti, appare sussistere in ragione del fatto che il Dolomiti Superski, così come i comprensori di zona a esso aderenti, da un lato, risultano potenzialmente esposti anche alla pressione concorrenziale dei

⁴⁵ In GUUE C 101/81 del 27 aprile 2004

principali comprensori sciistici d'Oltralpe (in particolare, in Francia, Austria, Svizzera e Slovenia) e, dall'altro, annoverano tra i propri utenti consumatori-sciatori provenienti da altri Stati membri (nonché da Stati extra-UE), anch'essi potenzialmente danneggiati dalle condotte oggetto del procedimento. Le condotte descritte, in assenza degli impegni in esame, sarebbero dunque suscettibili di alterare il commercio tra Stati membri.

X. CONCLUSIONI

83. Alla luce di quanto esposto, gli impegni presentati dalle Parti sono, nel loro complesso, idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. Tali impegni risultano, in particolare, in grado di rimuovere le forme di coordinamento delle politiche commerciali dei consorzi di valle contestate in sede di avvio del procedimento, attenuando al contempo, in misura significativa, gli eventuali effetti pregiudizievoli dell'ipotizzata intesa sui consumatori-sciatori.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati dalle Parti risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni presentati dalle Parti ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990;

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) di rendere obbligatori per Federazione dei Consorzi di zona degli imprenditori esercenti il trasporto di persone Dolomiti SuperSki, Consorzio esercenti impianti a fune Cortina d'Ampezzo, S. Vito di Cadore, Auronzo/Misurina, Consorzio esercenti impianti a fune Skirama Plan de Corones – Kronplatz, Consorzio impianti a fune Alta Badia, Consorzio esercenti impianti a fune Val Gardena - Alpe di Siusi, Consorzio impianti a fune Val di Fassa e Carezza, Consorzio esercenti il trasporto di persone a mezzo impianti a fune Alpe Lusia - San Pellegrino, Consorzio impianti a fune Civetta,

Consorzio impianti a fune Arabba – Marmolada, Consorzio 3 Zinnen Dolomites, Consorzio impianti a fune Val di Fiemme – Obereggen, Consorzio impianti a fune San Martino di Castrozza e Passo Rolle e Consorzio Rio Pusteria – Bressanone, gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, nei termini sopra descritti e nella versione allegata al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990;

c) che Federazione dei Consorzi di zona degli imprenditori esercenti il trasporto di persone Dolomiti SuperSki, Consorzio esercenti impianti a fune Cortina d'Ampezzo, S. Vito di Cadore, Auronzo/Misurina, Consorzio esercenti impianti a fune Skirama Plan de Corones – Kronplatz, Consorzio impianti a fune Alta Badia, Consorzio esercenti impianti a fune Val Gardena - Alpe di Siusi, Consorzio impianti a fune Val di Fassa e Carezza, Consorzio esercenti il trasporto di persone a mezzo impianti a fune Alpe Lusia - San Pellegrino, Consorzio impianti a fune Civetta, Consorzio impianti a fune Arabba – Marmolada, Consorzio 3 Zinnen Dolomites, Consorzio impianti a fune Val di Fiemme – Obereggen, Consorzio impianti a fune San Martino di Castrozza e Passo Rolle e Consorzio Rio Pusteria – Bressanone, informino l'Autorità in merito alle varie fasi dell'iter di approvazione dello Statuto feder-consortile e degli Statuti dei singoli consorzi di valle, e trasmettano relazioni semestrali sull'esecuzione degli impegni sino alla completa attuazione di tutte le misure proposte.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Serena Stella

Saverio Valentino